



COMUNE DI ANDALO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

[illegible]

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, con riferimento alle norme in materia di polizia mortuaria, approvate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico sanitario.

TITOLO II° - NORME IGIENICO SANITARIE

CAPO I°

Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti

Art. 2 - Denuncia di morte e delle sue cause.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 3 - Visita necroscopica.

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto sul territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.

2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 4 - Periodo di osservazione dei cadaveri.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.

Art. 5 - Deposito di osservazione.

1. Nel deposito di osservazione del cimitero comunale sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 6 - Casse funebri.

1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25 mm., con le caratteristiche previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

2. In caso di tumulazione, per il trasporto all'estero o dall'estero e per il trasporto da comune a comune, con distanza superiore ai 100 km., la cassa di legno deve essere racchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge.

3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data del decesso.

Art. 7 - Riscontri diagnostici, prelievi a scopo di trapianto ed autopsie.

1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII ed VIII del D.P.R. n. 285/90.

CAPO II°

Trasporti e servizi funebri

Art. 8 - Trasporti funebri.

1. I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto delle disposizioni del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e del presente Regolamento comunale.

Art. 9 - Percorsi ed orari dei funerali.

1. Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto alla chiesa e da questa al cimitero.
2. Compete al Sindaco stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in relazione alla stagione ed alle esigenze di servizio.

Art. 10 - Funerali dei poveri.

1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale ed all'inumazione nei campi comuni dei poveri e delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale.

Art. 11 - Asportazione corone e fiori.

1. Il custode del cimitero, trascorsi quindici giorni dalle esequie, provvede ad asportare dalle tombe e dal cimitero le corone ed i fiori utilizzati durante i funerali.

CAPO III°
Servizi cimiteriali.

Art. 12 - Inumazioni ed esumazioni ordinarie.

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Salvo diverse disposizioni adottate dall'autorità sanitaria, le salme vengono riesumate dopo venti anni dalla inumazione, a compiuta mineralizzazione dei cadaveri.
4. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo art. 15.

Art. 13 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Le salme possono essere esumate o estumulate priva dei termini ordinari, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 14 - Cremazione.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dal segretario comunale o dai pubblici funzionari abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associativo di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 15 - Cassette ossario.

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.
3. Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe private ad inumazione.

Art. 16 - Urne cinerarie.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette del cinerario, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione o a tumulazione, alle condizioni previste nel precedente art. 15.

Art. 17 - Servizi a carico del comune.

1. Sono a carico del comune i seguenti servizi:
 - a) l'inumazione in terra nei campi comuni;
 - b) la cremazione;
 - c) l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni;
 - d) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;
 - e) la raccolta delle ossa dalle tombe comuni in occasione delle esumazioni ordinarie, la fornitura della cassetta ossario e la collocazione della stessa nelle cellette a pagamento;
 - f) la collocazione delle ceneri nelle cellette del cinerario.
2. Nel servizio di cremazione sono compresi, oltre che la tariffa d'uso dell'impianto di cremazione, il trasporto della salma al più vicino crematorio e la fornitura dell'eventuale cassa di zinco necessaria per il trasporto nonché la concessione ventennale della celletta cinerario.
3. *La gratuità dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nei soli casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; la condizione di indigenza e la situazione di bisogno saranno verificate con i parametri fissati dalla Giunta Provinciale di Trento per l'erogazione di benefici e contributi in materia socio assistenziale.*

Art. 18 - Servizi a pagamento.

1. Sono a carico dei privati, sulla base di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'inumazione in tomba di famiglia;
 - b) l'inumazione di salma estratta da loculo;
 - c) l'esumazione straordinaria;
 - d) l'estumulazione straordinaria;
 - e) la raccolta delle ossa nelle tombe di famiglia in occasione delle esumazioni ordinarie;
 - f) la collocazione di cassetta ossario o urna cineraria in tomba di famiglia ad inumazione;
 - g) le iscrizioni sulle cellette dell'ossario/cinerario previste dall'allegato 6.
 - h) *l'inumazione in terra in campi comuni, la cremazione e l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni, ad esclusione dei casi disciplinati dal comma 3 del precedente articolo 17.*
2. *La tariffa viene aggiornata sulla base dei costi dei servizi.*

TITOLO III° - IL CIMITERO COMUNALE

CAPO I° **Le strutture cimiteriali**

Art. 19 - Il cimitero comunale.

1. Il cimitero comunale di Andalo è situato in località Fovo e corrisponde alla p.ed. 247 C.C. di Andalo.

La sua organizzazione interna è evidenziata nella planimetria che viene allegata al presente regolamento (allegato n. 1),

2. Eventuali progetti di ampliamento del cimitero dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 20 - Strutture cimiteriali.

Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture:

- a) una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione e sala per autopsie;
- b) un ossario comune;
- c) aree destinate ai campi di inumazione comune;
- d) tombe di famiglia a inumazione in concessione a privati;
- e) un ossario individuale in concessione a privati;
- f) un cinerario individuale in concessione a privati;
- g) un deposito a disposizione del custode.

Art. 21 - Diritto alla sepoltura

1. Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura:

- a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone non residenti nel comune e decedute altrove, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 22 - Camera mortuaria e sala per autopsie.

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria che funziona anche come sala per autopsie e deposito di osservazione, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Art. 23 - Ossario e cinerario comuni.

1. Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. All'interno dell'ossario comune trova collocazione il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

CAPO II°
La custodia del cimitero

Art. 24 - Disposizioni generali.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 25 - Servizio di custodia.

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un dipendente comunale.
2. Il custode del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dall'ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico funzionali, deve provvedere a:
 - a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - b) aprire e chiudere il cimitero in base agli orari stabiliti dal Sindaco;
 - c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 nonchè l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
 - d) eseguire, in collaborazione con gli altri addetti, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento;
 - e) segnalare all'Ufficio tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le eventuali evenienze che si fossero presentate.

Art. 26 - Registri cimiteriali.

1. Il custode del cimitero iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno, l'ora ed il luogo preciso dell'inumazione;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri, del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, di ossa o di ceneri.
2. un esemplare dei registri viene conservato presso l'ufficio del custode, mentre l'altro viene consegnato ogni anno all'archivio comunale.

Art. 27 - Posa di lapidi e costruzione di tombe private.

1. Nessuna lapide od opera funeraria può collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che deve essere esibita al custode del cimitero.
2. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode, al quale spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione del progetto autorizzato.
3. I concessionari e le imprese sono obbligati in solido a rimuovere le opere eseguite od in corso di esecuzione in modo difforme a quanto autorizzato.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste nel Titolo VII.

TITOLO IV° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

Art. 28 - Modalità' di utilizzo dei campi comuni.

1. I campi comuni ad inumazione sono contraddistinti con le lettere A.B.C.D.E.,
2. Le inumazioni saranno effettuate con il seguente ordine: da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, partendo dal campo E e proseguendo per A, B, D, C.
3. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

Art. 29 - Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Art. 30 - Cippi e lapidi.

1. Ogni fossa nei campi ad inumazione viene contraddistinta, a cura del comune, priva da una croce o da una stele di legno e successivamente, trascorsi sei mesi, da un cippo di pietra, portanti entrambe una targhetta con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
2. Trascorsi sei mesi dalla data dell'inumazione, i parenti del defunto potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa a loro spese, una lapide con le seguenti caratteristiche:
 - altezza massima della lapide dal livello del terreno: 90 cm;
 - larghezza massima della lapide: 60 cm;
 - spessore massimo della stele: 10 cm;
 - dimensioni massime dello zoccolo a terra: 40 cm. di lunghezza; 60 cm. di larghezza, 12 cm. di spessore.
3. E' vietata la posa di pietre tombali a terra.

Art. 31 - Obbligo della cura delle tombe.

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle lapidi nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

Art. 32 - Recupero materiali alla scadenza della concessione.

1. Alla scadenza del ventennio dalla inumazione o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO V° . TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

CAPO I° Durata delle concessioni

Art. 33 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni per le sepolture private sono temporanee ed hanno durata trentennale.

Art. 34 - Tariffa delle concessioni.

1. La tariffa delle concessioni è determinata dalla Giunta comunale sulla base dei costi sostenuti dal Comune per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle tombe private.
2. La tariffa viene annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita.

Art. 35 - Diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia.

1. Il diritto di uso delle tombe private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
2. Nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura:
 - a) il titolare della concessione;
 - b) il coniuge;
 - c) i figli ed i relativi coniugi;
 - d) i fratelli e le sorelle del titolare;
 - e) gli ascendenti ed i discendenti in linea retta del titolare.
3. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti.
4. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere inumata o tumulata alcuna salma, prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

Art. 36 - Ospiti nelle tombe di famiglia.

1. In via eccezionale, previo parere favorevole della Giunta Comunale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe di famiglia di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:
 - a) persone che siano state conviventi con gli aventi diritto;
 - b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemeritenze, dimostrate dai concessionari.
2. Il concessionario e tutti gli aventi diritto dovranno esprimere consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba di famiglia.

Art. 37 - Obblighi dei concessionari.

1. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.
2. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione tra i privati, né possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.
3. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

Art. 38 - Criteri di assegnazione delle concessioni.

1. Le tombe di famiglia che si rendono disponibili vengono assegnate al primo richiedente che ha lutto in famiglia di parente di 2° grado o affine di 1° grado, dopo che si è verificata la disponibilità.

Art. 39 - Rinnovo delle concessioni.

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno presentare domanda di rinnovo delle concessioni.

2. Il rinnovo sarà accordato, sentito il parere della Giunta Comunale, in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 40 - Scadenza della concessione.

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata. In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, la tomba e quanto sulla stessa è stato posto o costruito cadrà in proprietà del Comune.

2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sarà pubblicato all'albo del cimitero l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare.

Art. 41 - Decadenza della concessione.

1. La concessione decade nei casi seguenti:

- a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti dal precedente articolo 37;
- b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono;
- c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura;
- d) quando i concessionari compiano atti che dimostrino l'intenzione di fare della tomba privata oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 42 - Revoca della concessione.

1. La concessione può essere revocata qualora sussistano motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali.

Art. 43 - Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca.

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.

2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.

3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva sentito il parere della Giunta comunale.

CAPO II°
Tombe di famiglia ad inumazione

Art. 44 - Individuazione dei campi.

1. I campi destinati alle tombe di famiglia ad inumazione in terra sono quelli disposti lungo i muri del cimitero.
2. In questi campi, le fosse devono avere le caratteristiche e le misure previste nel precedente articolo 29.

Art. 45 - Modalità' di utilizzo dell'area in concessione.

1. Le tombe ad inumazione devono essere utilizzate nel rispetto delle misure indicate nella concessione.

Art. 46 - Caratteristiche delle lapidi.

1. Sulle tombe di famiglia ad inumazione possono essere collocate lapidi e pietre tombali previa autorizzazione del Sindaco.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto alla sepoltura.
3. Le dimensioni massime di tali lapidi sono quelle indicate nell'allegato n. 5.

CAPO III°
Ossari e cinerari individuali

Art. 47 - Individuazione degli ossari e dei cinerari.

1. Gli ossari individuali sono costituiti da n. 72 cellette delle dimensioni di cm. 33 x 33 ciascuna, inserite sul lato est dell'edificio che ospita la camera mortuaria.
2. Le cellette per ossari sono concesse rispettando il seguente ordine: dall'alto verso il basso, iniziando dall'estremità sinistra.
3. Le cellette per urne cinerarie sono concesse rispettando l'ordine dal basso verso l'alto, iniziando dal lato sinistro.

Art. 48 - Assegnazione degli ossari e dei cinerari a parenti ed a famiglie.

1. Le cellette per ossari non possono essere concesse a persone viventi.

Art. 49 - Caratteristiche delle lapidi esterne.

1. Le lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali sono fornite dal comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti nell'allegato 6.
2. E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base degli ossari e dei cinerari.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Tombe in godimento senza titolo

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in godimento senza alcun titolo, delle tombe private, possono presentare domanda di ottenere in sanatoria la relativa concessione, entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Amministrazione Comunale in un apposito avviso pubblico.
2. La concessione in sanatoria sarà concessa dal sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, alle seguenti condizioni:
 - a) non vi ostino motivi di interesse pubblico connessi alla gestione dei servizi cimiteriali;
 - b) la tomba non sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
3. Con il provvedimento di concessione in sanatoria potranno essere prescritte eventuali necessarie riduzioni delle dimensioni delle tombe, che dovranno essere eseguite a carico dei concessionari.
4. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento della relativa tassa.

Art. 50 bis - Rilascio concessioni per tombe detenute senza titolo.

I titolari, di fatto, di tombe di famiglia che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno presentato istanza, ai sensi del precedente articolo 50, per ottenere in sanatoria la concessione per le tombe godute senza titolo e che abbiano ancora in affidamento per la manutenzione la tomba fino al compimento del 20° anno dall'ultima inumazione, possono, qualora durante lo stesso periodo si verifichi un lutto in famiglia di parenti entro il 2° grado e di affini entro il 1° grado, chiedere l'assegnazione in concessione della medesima tomba di famiglia per l'ulteriore periodo di 30 anni decorrente dalla data del provvedimento di concessione. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta, nonché di una somma pari al 5% della tariffa stessa per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi decorso dalla scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del presente regolamento per la presentazione dell'istanza per la concessione in sanatoria delle tombe di famiglia godute senza titolo."

Art. 51 - Verifica delle dimensioni delle tombe private.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare ai concessionari di tombe private, le cui dimensioni risultino maggiori rispetto a quelle indicate nell'atto di concessione, di procedere ad una riduzione delle tombe stesse nei limiti assentiti, qualora la riduzione risulti necessaria per consentire una corretta gestione dei servizi cimiteriali.
2. Prima di adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente, il Sindaco acquisirà il parere della Giunta Comunale.

TITOLO VII° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Sanzioni.

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa di lire 200.000.-
2. Coloro che danno inizio a lavori edili senza il consenso del custode saranno puniti con una sanzione amministrativa di lire 100.000.-

Art. 53 - Esecuzione d'ufficio.

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscono motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

Art. 54 - Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità.

.....

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

ALLEGATI:

1. Pianta del cimitero comunale
2. Prospetto dei servizi cimiteriali a pagamento
3. Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento
4. Dimensioni delle lapidi delle tombe a inumazione nei campi comuni
5. Dimensioni delle lapidi delle tembe private ad inumazione in terra
6. Prospetto degli elementi di decoro delle lapidi delle cellette ossario e del cinerario.

.....

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

Allegato n. 2 "Prospetto dei servizi cimiteriali a pagamento"

OGGETTO	IMPORTO
Inumazione in tomba di famiglia	560.000
Inumazione di salma estratta da loculo	700.000
Esumazione straordinaria	800.000
Estumulazione straordinaria	700.000
Raccolta ossa nelle tombe di famiglia in occasione di esumazioni ordinarie	70.000
Collocazione cassetta ossario o urna cineraria in tomba di famiglia ad inumazione	230.000
Iscrizioni previste nell'allegato n. 6 sulle cellette ossario - cinerario	a preventivo
Lavori particolari di manutenzione su tombe di famiglia	a preventivo
Fornitura cassetta cinerario	100.000
Fornitura cassa di legno per esumazioni straordinarie	340.000
Fornitura cassa di zinco per esumazioni straordinarie	280.000

Allegato 2 "Prospetto dei servizi cimiteriali a pagamento"
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALL'EURO DELLE TARIFFE.

<i>Inumazioni in campo comune</i>	<i>Euro</i>	<i>290</i>
<i>Inumazioni in tombe di famiglia</i>	<i>Euro</i>	<i>290</i>
<i>Inumazione di salma estratta da loculo</i>	<i>Euro</i>	<i>360</i>
<i>Esumazione ordinaria da campo comune</i>	<i>Euro</i>	<i>360</i>
<i>Esumazione straordinaria</i>	<i>Euro</i>	<i>415</i>
<i>Estumulazione straordinaria</i>	<i>Euro</i>	<i>360</i>
<i>Raccolta ossa nelle tombe di famiglia in occasione di esumazioni ordinarie</i>	<i>Euro</i>	<i>35</i>
<i>Collocazione cassetta ossario o urna cineraria in tomba di famiglia ad inumazione</i>	<i>Euro</i>	<i>120</i>
<i>Iscrizioni previste nell'allegato 6 sulle cellette ossario</i>		<i>a preventivo</i>
<i>Lavori Particolari di manutenzione su tombe di famiglia</i>		<i>a preventivo</i>
<i>Fornitura cassetta cineraria</i>	<i>Euro</i>	<i>55</i>
<i>Fornitura cassa di legno per esumazioni straordinarie</i>	<i>Euro</i>	<i>200</i>
<i>Fornitura cassa di zinco per esumazioni straordinarie</i>	<i>Euro</i>	<i>150</i>

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

Allegato n. 3 “Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento”

OGGETTO	IMPORTO
Concessione trentennale tomba di famiglia ad inumazione	10.000.000
Concessione ventennale celletta ossario	500.000

Allegato 3 "Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALL'EURO DELLE TARIFFE.

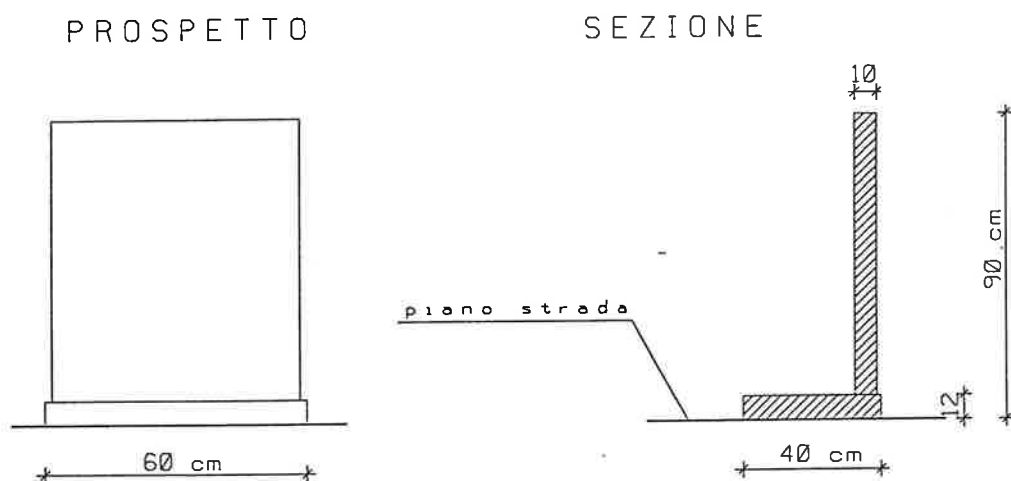
<i>Concessione trentennale tomba di famiglia ad inumazione</i>	<i>Euro 5.200</i>
<i>Concessione ventennale celletta ossario</i>	<i>Euro 260</i>

REGOLAMENTO CIMITERIALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

ALLEGATO N. 4

Dimensioni delle lapidi delle tombe
ad inumazione nei campi comuni

PLANIMETRIA TIPO



1) Caratteristiche della lapide :

- altezza massima della lapide dal livello del terreno 90 cm;
- larghezza massima della lapide 60 cm;
- spessore massimo della stele 10 cm;
- dimensioni massime dello zoccolo a terra : 40 cm. di lunghezza, 60 cm. di larghezza, 12 cm. di spessore;

2) Non è consentito posare fiori - piante ne altro oggetto al di fuori dello zoccolo o recinto.

REGOLAMENTO CIMITERIALE PER I SERVIZI

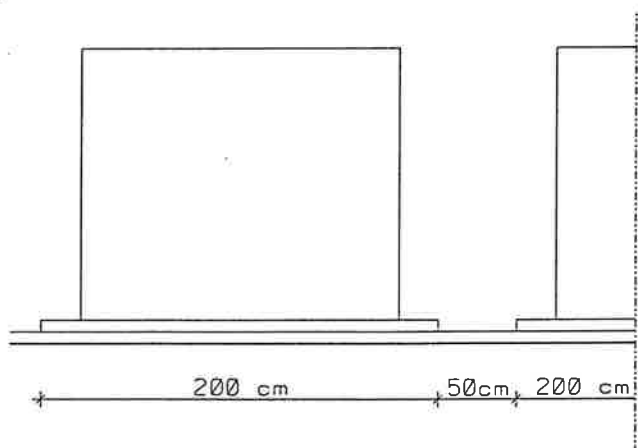
FUNEBRI E CIMITERIALI

ALLEGATO N. 5

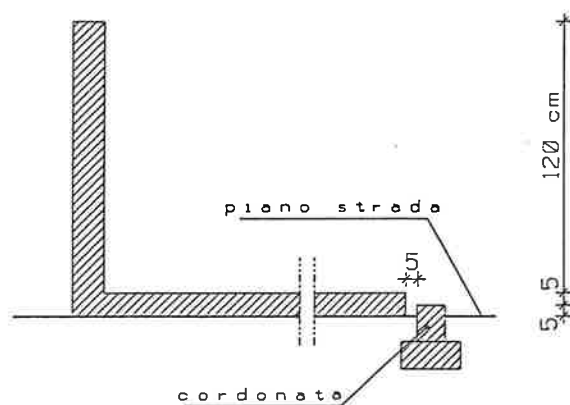
Dimensioni delle lapidi delle tombe
private ad inumazione in terra

PLANIMETRIA TIPO

PROSPETTO



SEZIONE



CARATTERISTICHE DELLA LAPIDE :

- altezza non oltre 120 cm e comunque non oltre il muro ;

CARATTERISTICHE DEL RECINTO :

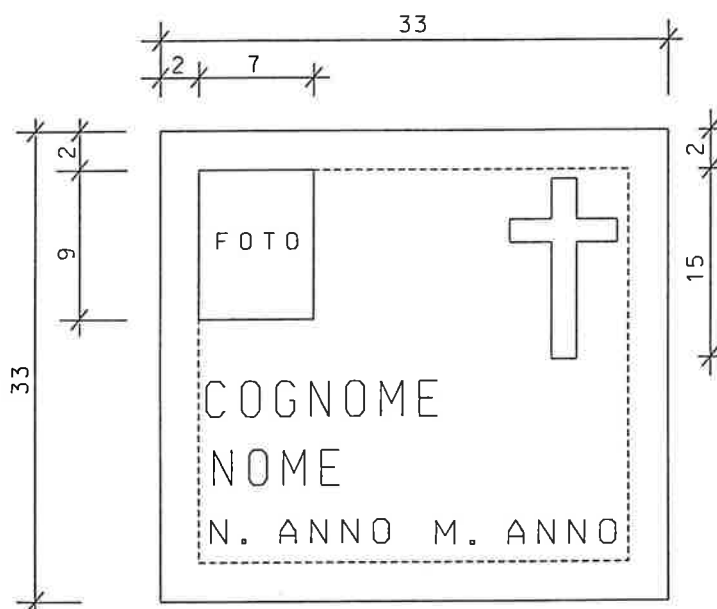
- in presenza di cordonata di delimitazione strada il recinto e/o il tombale dovrà essere posizionato ad una quota superiore di cm. 5 a quella della cordonata stessa ;
- nei casi di mancanza delle cordonate, il recinto e/o il tombale dovrà essere posizionato ad una quota superiore di cm. 12 a quella della strada ;
- i recinti e/o i tombali devono essere paralleli alle cordonate ad una distanza di cm. 5 ; in tutti gli altri casi si dovranno mantenere gli allineamenti dei recinti esistenti ;
- sia sempre assicurato un sentiero di separazione dalle altre tombe di cm. 50.

REGOLAMENTO CIMITERIALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

ALLEGATO N. 6

Prospetto degli elementi di decoro delle lapidi
delle cellette ossario e del cinerario

PLANIMETRIA TIPO



CARATTERISTICHE DELLE ISCRIZIONI DA METTERE SULLA LAPIDE :

- le iscrizioni e gli elementi di decoro sono limitati a :
 - n. 1 fotografia del defunto con cornice delle dimensioni di cm. 7x9 a filetto ;
 - nome, cognome con carattere di altezza di cm. 2.5 ;
 - data di nascita e di morte del defunto con carattere di altezza cm. 2 ;
 - è previsto ulteriore n. 1 materiale di decoro da scegliere tra croce e altri bronzi (lunghezza massima 15 cm.) ;
 - non è previsto nessun altro elemento di decoro e tantomeno potrà essere installato dal concessionario quali porta fiori, portaceri, ecc.